Regione del Veneto

Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 1 Dolomiti

Sede legale: Via Feltre n. 57 – 32100 Belluno

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 290 DEL 24/03/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI E PERITALI".

Il Direttore della UOC Affari Generali, dott.ssa Tiziana Bortot, proponente della presente deliberazione e responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti non dispone di un Ufficio Legale, che, con propri avvocati, possa assicurare le attività di patrocinio e assistenza nei contenziosi connessi alle funzioni svolte. Il contenzioso giudiziale, quindi, viene gestito mediante il ricorso a professionisti del libero foro.

Ai fini dell'affidamento degli incarichi di patrocinio e assistenza nei contenziosi giudiziali, l'Azienda si è dotata di un proprio regolamento, aggiornato, da ultimo, il 27.12.2018 (reg. n. 21).

Successivamente all'ultimo aggiornamento del regolamento sono entrate in vigore altre disposizioni normative in materia e, in particolare, il D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), che tratta anche dei servizi legali, e la L. 21.4.2023, n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

Il D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici, all'art. 56, comma 1, lettera h), esclude i servizi legali (specificatamente indicati) dall'applicazione delle disposizioni relative ai settori ordinari nello stesso contenute. L'art. 13 del Codice dispone, tuttavia, che l'affidamento dei contratti "esclusi" che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, deve, comunque, avvenire tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3, ovvero: principio del risultato (art. 1); principio della fiducia (art. 2); principio dell'accesso al mercato (art. 3).

La L. 21.4.2023, n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", fa obbligo di assicurare al professionista un "equo compenso", definito, all'art. 1, come "un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale", nonché, con riguardo agli avvocati, conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L. 31.12.2012, n. 247.

Le previsioni dell'art. 56, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 31.3.2023, n. 36, si pongono in sostanziale continuità con la previgente disciplina in materia (art. 17, comma 1, lettera d, del D.Lgs. 50/2016) e sono conformi ai principi della giurisprudenza comunitaria contenuti, in particolare, nella pronuncia della Corte di Giustizia UE del 6.6.2019 (causa C-264/2018), secondo cui gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica in quanto diversi da ogni altro contratto, poiché le relative prestazioni possono essere rese *"solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* ed anche perché i servizi legali possono partecipare, *"direttamente o indirettamente, all'esercizio di pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche"*. Fermo restando il carattere *intuitus personae* tipico del rapporto di mandato professionale, la scelta del legale è, comunque, soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione.

In considerazione delle novità normative intervenute, è stato, quindi, predisposto un nuovo regolamento diretto a disciplinare le modalità con cui l'Azienda procede al conferimento, a professionisti esterni, di incarichi di prestazione d'opera professionale concernenti i servizi legali (ed anche peritali) e le relative principali condizioni giuridiche ed economiche.

E' stato ritenuto coerente con la nuova disciplina normativa e con i principi sopra citati consentire ai professionisti – tramite la costituzione di elenchi aperti – di potersi proporre per l'assunzione di incarichi relativi ai servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 36/2023. Ai fini della scelta, si procederà, poi ad una valutazione comparativa dei professionisti iscritti nell'elenco, che tenga conto, ad esempio, dell'esperienza e della competenza tecnica nella questione da trattare, dell'eventuale pregressa proficua collaborazione con l'Azienda in relazione alla medesima questione, dei costi, in particolare qualora si riscontri una sostanziale equivalenza tra i diversi profili professionali. Ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, in presenza di specifiche ragioni, quali, ad esempio, i casi di consequenzialità di incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente conclusi, nonché i casi di particolare complessità della controversia.

Per quanto sopra espresso, si propone di procedere all'approvazione del regolamento, con la precisazione che, fino alla formulazione del nuovo elenco di professionisti con le modalità e i tempi nello stesso previsti, resta valido, ai fini del conferimento degli incarichi, l'elenco predisposto in attuazione del regolamento (n. 21) fino ad ora vigente.

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'attestazione del Direttore della UOC Affari Generali, dott.ssa Tiziana Bortot, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio - Sanitari, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

Con i poteri conferitigli con D.P.G.R.V. n. 43 del 17.5.2024;

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo "Regolamento per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali e peritali", come allegato alla presente deliberazione;
2. Di precisare che, ai fini del conferimento degli incarichi legali, sino alla formulazione dell'elenco di professionisti con le modalità e i tempi previsti dal nuovo regolamento, resta valido, l'elenco predisposto in attuazione del previgente regolamento (n. 21 – rev. 27.12.2018);
3. Di incaricare l'U.O.C. Affari Generali di provvedere agli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore Amministrativo	Dott. Francesco FAVRETTI
Il Direttore Sanitario	Dott.ssa Maria Caterina DE MARCO
Il Direttore dei Servizi socio sanitari	Dott.ssa Paola PALUDETTI

Il Commissario
DOTT. GIUSEPPE DAL BEN

INDICE

PREMESSA 2
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 1 – Scopo e campo di applicazione. 4
Art. 2 – Riferimenti normativi. 4
CAPO II – INCARICHI LEGALI 5
Art. 3 – Elenco degli avvocati. 5
Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco degli avvocati 5
Art. 5 – Domanda di iscrizione nell'Elenco degli avvocati 6
Art. 6 – Valore, formazione e tenuta dell'Elenco degli avvocati 7
Art. 7 – Affidamento degli incarichi 8
Art. 8 – Conflitto di interesse 8
Art. 9 – Compenso 9
Art. 10 – Rapporti tra le Strutture dell'Azienda 10
Art. 11 – Obblighi del professionista incaricato 10
Art. 12 – Revoca degli incarichi 11
Art. 13 – Trattamento dei dati personali 11
CAPO III – INCARICHI PERITALI 12
Art. 14 – Conferimento dell'incarico di Consulente tecnico di parte 12
Art. 15 – Compensi e spese per lo svolgimento dell'incarico di Consulente tecnico di parte 12
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 12
Art. 16 – Obblighi di trasparenza. 12
Art. 17 – Pubblicità del regolamento 13
Art. 18 – Norma di rinvio 13
Art. 19 – Abrogazione di norme 13
Art. 20 – Entrata in vigore 13
Art. 21 – Archiviazione 13

Edizione	Rev.	Data	Descrizione modifiche

Redazione	Owner	Verifica
Gruppo di lavoro UOC Affari Generali		
Tiziana Bortot Eleonora Gesiot Francesco Guanti Francesca Michelini	Direttore UOC Affari Generali	Direttore Amministrativo Francesco Favretti

PREMESSA

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti non dispone di un Ufficio Legale, che, con propri avvocati, possa assicurare le attività di patrocinio e assistenza nei contenziosi connessi alle funzioni svolte. Il contenzioso giudiziale, quindi, viene gestito mediante il ricorso a professionisti del libero foro.

Il D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", con il quale è stata ridisciplinata la materia dei contratti pubblici[1], all'art. 56, comma 1, lettera h), esclude i seguenti **servizi legali** dall'applicazione delle disposizioni relative ai settori ordinari nello stesso contenute:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della L. 9.2.1982, n. 31 "Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee":

   1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

   1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della L. 9.2.1982, n. 31;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

A norma dell'art. 13 del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento dei contratti "esclusi" che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, deve, comunque, avvenire tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 36/2023, ovvero:

1) principio del risultato (art. 1), che comporta l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione del codice e ne assicura la piena verificabilità;
2) principio della fiducia (art. 2). Il Codice stabilisce, in particolare, che l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici; tale principio favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;

[1] L'art. 226 del D.Lgs. 36/2023 ha previsto l'abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2023, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (comma 1), con la precisazione che, a decorrere dalla data in cui il nuovo codice acquista efficacia, le disposizioni di cui al predetto D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. Il successivo art. 229 del D.Lgs. 36/2023, ai commi 1 e 2, ha previsto che "il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023" e che "le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023".

3) principio dell'accesso al mercato (art. 3), che fa obbligo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di favorire, secondo le modalità indicate dal nuovo Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Le previsioni dell'art. 56, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 31.3.2023, n. 36, si pongono in sostanziale continuità con la previgente disciplina in materia (art. 17, comma 1, lettera d, del D.Lgs. 50/2016[2]) e sono conformi ai principi della giurisprudenza comunitaria contenuti, in particolare, nella pronuncia della Corte di Giustizia UE del 6.6.2019 (causa C-264/2018), secondo cui gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica in quanto diversi da ogni altro contratto, poiché le relative prestazioni possono essere rese *"solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* ed anche perché i servizi legali possono partecipare, *"direttamente o indirettamente, all'esercizio di pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche"*.

Fermo restando il carattere *intuitus personae* tipico del rapporto di mandato professionale, la scelta del legale è, comunque, soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione.

Risulta, quindi, coerente con la nuova disciplina normativa e con i principi sopra citati consentire ai professionisti – tramite la costituzione di elenchi aperti – di potersi proporre per l'assunzione di incarichi relativi ai servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 36/2023. Ai fini della scelta, si procederà, poi ad una valutazione comparativa dei professionisti iscritti nell'elenco, che tenga conto, ad esempio, dell'esperienza e della competenza tecnica nella questione da trattare, dell'eventuale pregressa proficua collaborazione con l'Azienda in relazione alla medesima questione, dei costi, in particolare qualora si riscontri una sostanziale equivalenza tra i diversi profili professionali.

Ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, in presenza di specifiche ragioni, quali, ad esempio, i casi di conseguenzialità di incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente conclusi, nonché i casi di particolare complessità della controversia.

E' opportuno ricordare che, secondo quanto previsto dalla L. 21.4.2023, n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", in vigore dal 20.5.2023, al professionista incaricato deve essere assicurato un "equo compenso", definito, all'art. 1, come "un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti: a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013". Le disposizioni della legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della sua entrata in vigore (art. 11).

[2] In ordine a tale disposizione, l'ANAC, aderendo all'impostazione espressa dal Consiglio di Stato con il parere n. 2017 del 3.8.2018, con delibera n. 907 del 24.10.2018 ha approvato le Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali". Tali Linee guida evidenziano che "in considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza della qualità delle relative prestazioni, il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione" e raccomandano la costituzione, mediante una procedura trasparente e aperta, di elenchi di Professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, da utilizzare per l'affidamento dell'incarico. In tal modo, l'amministrazione può restringere tra i professionisti inclusi nell'elenco il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento dell'incarico, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa (secondo la sentenza del TAR Lazio n. 9492/2024, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023, le Linee guida n. 12 hanno perso efficacia in quanto riferite a un testo normativo non più in vigore).

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Scopo e campo di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità con cui l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (di seguito Azienda) procede al conferimento, a professionisti esterni, di incarichi di prestazione d'opera professionale concernenti i servizi legali e peritali e le relative principali condizioni giuridiche ed economiche.

2. Ai fini del presente regolamento, per "servizi legali" si intendono:

a) gli incarichi di rappresentanza dell'Azienda conferiti ad un avvocato in occasione di singole vertenze innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza;

b) gli incarichi di rappresentanza dell'Azienda conferiti ad un avvocato in arbitrati, conciliazioni, mediazioni e negoziazioni assistite;

c) la consulenza legale fornita da un avvocato in preparazione di uno dei procedimenti di cui sopra o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza stessa divenga oggetto del procedimento;

d) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Per incarichi di prestazione d'opera professionale concernenti i servizi peritali, si intendono tutti gli incarichi di consulente tecnico di parte (CTP) conferiti a professionisti con specifiche competenze tecniche e scientifiche al fine di coadiuvare l'Azienda e il suo legale nella comprensione e valutazione degli aspetti tecnici di una vertenza portata in giudizio o nell'ambito di procedure stragiudiziali.

4. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi conferiti su indicazione delle Compagnie assicurative, che ne assumono i costi, con le quali l'Azienda abbia stipulato polizza RCT-RCO.

Art. 2 – Riferimenti normativi.

1. La principale normativa di riferimento è la seguente:

- Codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale; in particolare, art. 82 codice di procedura civile e artt. da 2230 a 2238 codice civile;
- L. 9.2.1982, n. 31 "Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee" e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (art. 7);
- D.Lgs. 4.3.2010, n. 28 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18.10.2010, n. 180 "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28" e successive modifiche e integrazioni;
- L. 31.12.2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 10.3.2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" e successive modifiche e integrazioni (da ultimo, D.M. 13.8.2022, n. 147);
- D.L. 12.9.2014, n. 132 "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 10.11.2014, n. 162, e successive modifiche e integrazioni;

- D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni[3] e Linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 907 del 24.10.2018;
- D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- L. 21.4.2023, n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

CAPO II – INCARICHI LEGALI

Art. 3 – Elenco degli avvocati.

1. Ai fini del conferimento degli incarichi legali, l’Azienda costituisce un apposito Elenco di avvocati di libero foro, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie (di seguito “Elenco”).

2. L’Elenco, in relazione ai rami del diritto ai quali attengono più frequentemente gli incarichi da affidare, è suddiviso nei seguenti settori di specializzazione:

a) diritto amministrativo, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica;
b) diritto civile;
c) diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità civile verso terzi in ambito sanitario;
d) diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e alla responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria;
e) diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato.

3. Per la costituzione dell’Elenco e per il suo successivo aggiornamento, l’Azienda pubblica nel proprio sito istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse.

Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco degli avvocati.

1. Per l’iscrizione nell’Elenco, gli avvocati del libero foro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale, ai sensi dell’art. 7 della L. 247/2012, da almeno otto anni;
- assenza di condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di provvedimenti disciplinari comminati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati negli ultimi cinque anni;
- possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio della professione ai sensi del D.M. 22.9.2016;
- esperienza professionale, acquisita da pregressa attività svolta in sede processuale, nell’ambito di uno o più dei settori di cui all’art. 3 del presente regolamento, come di seguito specificato:

Settore	Esperienza professionale
Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica	Aver svolto almeno 20 incarichi di patrocinio e difesa in giudizio avanti al Giudice Amministrativo in liti riguardanti la contrattualistica pubblica, nell’interesse, indifferentemente, di stazioni appaltanti o di operatori economici. Nel computo degli incarichi non si tiene conto: di quelli svolti nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda; di quelli svolti nei giudizi ex art. 116 c.p.a. Gli incarichi nei giudizi di appello, di revocazione e di ottemperanza possono essere computati solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche nei giudizi precedenti. Sono comunque esclusi gli incarichi nei ricorsi per cassazione.

[3] Si veda nota 1.

Diritto civile	Aver svolto almeno 20 incarichi di patrocinio e difesa in giudizio, a favore, indifferentemente, di attore o di convenuto. Nel computo degli incarichi non si tiene conto: di quelli svolti nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda; di quelli svolti nei procedimenti esecutivi e relativi giudizi di opposizione. Gli incarichi nei gradi di giudizio diversi dal primo possono essere conteggiati solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche nei gradi precedenti.
Diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità civile verso terzi in ambito sanitario	Aver svolto almeno 20 incarichi di patrocinio e difesa in giudizio in liti in materia di responsabilità civile verso terzi in ambito sanitario, a favore, indifferentemente, di attore o di convenuto. Nel computo degli incarichi non si tiene conto: di quelli svolti nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda; di quelli svolti nei procedimenti esecutivi e relativi giudizi di opposizione. Gli incarichi nei gradi di giudizio diversi dal primo possono essere conteggiati solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche nei gradi precedenti.
Diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e alla responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria	Aver svolto almeno 20 incarichi di patrocinio e difesa in giudizio in cause penali relative ai reati di cui al Titolo II del Libro II del c.p. (Delitti contro la P.A.) e/o ai reati di cui al Titolo XII del Libro II del c.p. (Delitti contro la persona) nella veste, indifferentemente, di difensore dell'imputato o della parte civile o del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Nel computo degli incarichi non si tiene conto di quelli svolti nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda. Gli incarichi nei gradi di giudizio diversi dal primo possono essere conteggiati solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche nei gradi precedenti.
Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato	Aver svolto almeno 20 incarichi di patrocinio e difesa in giudizio in cause avanti al Giudice del lavoro riguardanti questioni attinenti ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, nell'interesse, indifferentemente, della pubblica amministrazione datore di lavoro oppure del lavoratore. Nel computo degli incarichi non si tiene conto di quelli svolti nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda. Gli incarichi nei gradi di giudizio diversi dal primo possono essere conteggiati solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche nei gradi precedenti.

2. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, devono essere mantenuti durante tutto il periodo di iscrizione nell'Elenco e devono essere presenti al momento del conferimento del singolo incarico.

Art. 5 – Domanda di iscrizione nell'Elenco degli avvocati.

1. Possono essere iscritti nell'Elenco tutti gli avvocati che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

2. L'iscrizione nell'Elenco avviene in seguito a presentazione di domanda, redatta obbligatoriamente secondo lo schema predisposto dall'Azienda, sottoscritta dal professionista.

3. La domanda deve essere inviata all'indirizzo PEC dell'Azienda, con allegata la seguente documentazione:
a) copia di documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore;
b) curriculum formativo e professionale del richiedente;
c) altra documentazione che si ritenga utile produrre.

4. Nel curriculum formativo e professionale devono essere indicati il/i ramo/i di specializzazione, gli incarichi legali svolti, le eventuale pubblicazioni di cui il professionista sia autore o coautore, l'eventuale iscrizione all'albo

speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e quanto altro utile ad evidenziare l'esperienza e la competenza tecnica maturate.

6. Il professionista ha l'onere di formulare in modo chiaro, corretto e completo tutte le dichiarazioni relative ai titoli posseduti, agli incarichi e alle attività svolte e a quanto altro specificato nel curriculum. In particolare, deve risultare in maniera chiara il/i ramo/i di specializzazione e gli incarichi svolti nel relativo ambito, con indicazione del numero di cause nelle quali è stato assunto l'incarico di patrocinio legale.

7. L'Azienda, tramite l'U.O.C. Affari Generali, si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 6 – Valore, formazione e tenuta dell'Elenco degli avvocati.

1. La domanda di iscrizione nell'Elenco ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico.

2. L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun obbligo per l'Azienda, né alcun diritto in capo all'avvocato, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico. La finalità della costituzione dell'Elenco risiede, infatti, nella necessità di assicurare l'individuazione del professionista più idoneo all'espletamento dell'incarico nel rispetto dei principi di risultato e di legalità, trasparenza e concorrenza.

3. L'Azienda procede a formare l'Elenco degli avvocati di libero foro tenendo in considerazione le domande validamente pervenute e ritenute idonee, ordinandole in ciascun settore secondo il criterio alfabetico. L'Elenco viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Azienda.

4. L'Elenco ha durata illimitata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito dell'Azienda.

5. L'Elenco si intende aperto ed è aggiornato annualmente con l'inserimento delle nuove richieste pervenute entro il 30 ottobre di ogni anno e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. I professionisti già iscritti nell'Elenco possono eventualmente aggiornare, nei medesimi termini, il curriculum già presentato.

6. I professionisti inseriti nell'Elenco devono comunicare tempestivamente all'Azienda, mediante PEC, qualunque variazione relativa a quanto dichiarato al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

7. La cancellazione dall'Elenco avviene su istanza del professionista o d'ufficio quando lo stesso professionista:
- abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbia rinunciato ad un incarico senza giustificato motivo;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidatigli;
- si sia reso responsabile di gravi inadempienze.

8. Nei casi di cui al precedente comma, l'Azienda provvede a comunicare preventivamente al professionista, mediante PEC, l'intenzione di procedere alla sua cancellazione dall'Elenco. Il professionista può far pervenire all'Azienda le proprie osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui si ritenga di non accogliere le osservazioni, il professionista verrà cancellato dall'Elenco. La cancellazione viene comunicata all'interessato mediante PEC.

9. La cancellazione dall'Elenco, per i motivi sopra elencati, comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista e, fermi restando gli obblighi deontologici di quest'ultimo, l'onere a suo carico di trasmettere all'Azienda tutti gli atti di causa e la documentazione connessa in proprio possesso.

Art. 7 – Affidamento degli incarichi.

1. L'Elenco degli avvocati di libero foro costituisce una banca dati di professionisti alla quale l'Azienda può attingere per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento, negli specifici ambiti indicati all'articolo 3.

2. Il professionista al quale conferire l'incarico è individuato sulla base dei seguenti criteri:

a) esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso o della questione rilevante per la sua soluzione;

b) pregressa proficua collaborazione con l'Azienda in relazione alla medesima o analoga questione;

c) consequenzialità con incarico già conferito (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o complementarietà con altro incarico conferito attinente alla medesima materia;

d) foro di competenza (foro ove la causa è incardinata), anche al fine del contenimento della spesa;

e) necessità di unire la difesa dell'Azienda a quella di altri soggetti che hanno affidato o intendono affidare l'incarico ad un avvocato di libero foro incluso nell'elenco.

3. E' possibile procedere all'affidamento dell'incarico anche a professionista non incluso nell'Elenco, qualora ciò risponda ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico, e, in particolare:

a) nei casi di assoluta particolarità della controversia (ad esempio per la novità della questione trattata);

b) nei casi di necessità di unire la difesa dell'Azienda a quella di altri soggetti che hanno affidato o intendono affidare l'incarico ad un avvocato di libero foro non incluso nell'elenco;

c) in ogni caso, per le questioni e le vertenze in rami di diritto diversi da quelli di cui al precedente articolo 3, per i quali, in ragione dell'assenza o poca frequenza del contenzioso, non si ritiene opportuno predisporre un Elenco di legali.

4. L'Azienda, inoltre, garantisce l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

5. Possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati nel caso l'oggetto della controversia richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o qualora la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

6. L'istruttoria finalizzata alla scelta del professionista spetta all'U.O.C. Affari Generali, eventualmente in accordo con l'U.O.C. interessata dalla questione. L'U.O.C. Affari Generali provvede anche a controllare, tramite i siti internet degli Ordini degli Avvocati, l'iscrizione del legale al relativo Albo.

7. L'incarico è conferito con provvedimento del Direttore Generale e legale rappresentante dell'Azienda.

8. L'Elenco degli avvocati di libero foro è utilizzabile anche ai fini dell'assistenza legale dei dipendenti, nel caso in cui si verifichi, nei loro confronti, l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, a condizione che non sussista conflitto di interessi e secondo quanto altro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal regolamento aziendale in materia.

Art. 8 – Conflitto di interesse.

1. I conflitti di interesse nell'attività professionale di avvocato sono regolati dal Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31.1.2014 e successivamente aggiornato) e, in particolare, dall'art. 24. Ai sensi di tale disposizione, fra l'altro:

- l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale;
- il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico;
- il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

2. Fermo restando quanto altro previsto dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense, per assumere l'incarico, il professionista direttamente o altro avvocato della stessa società o associazione professionale non devono aver patrocinato contro l'Azienda negli ultimi due anni.

3. La valutazione dell'assenza di una situazione di conflitto di interesse va effettuata nella fase di selezione del professionista, prima del conferimento dell'incarico[4].

4. Nel momento in cui il professionista accetta il singolo incarico, mediante sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico, deve rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico forense, dalla normativa vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e dal presente regolamento.

5. Il Direttore Generale delega la sottoscrizione del disciplinare di incarico per conto dell'Azienda al Direttore dell'U.O.C. Affari Generali.

Art. 9 – Compenso.

1. Secondo quanto previsto dalla L. 21.4.2023, n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", l'Azienda garantisce al professionista un compenso equo, conforme ai parametri previsti dal decreto del Ministro della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L. 31.12.2012, n. 247, oltre al rimborso delle spese.

2. Il compenso sarà pari ai valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014, n. 55[5].

3. Per la determinazione del valore della controversia, si fa riferimento al medesimo D.M. 10.3.2014, n. 55[6].

4. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, al professionista è dovuto il rimborso forfettario delle spese e il rimborso delle spese per trasferta secondo le disposizioni del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.

---

[4] Come già evidenziato nelle Linee Guida ANAC n. 12/2018, in caso di costituzione di un elenco di professionisti, la valutazione dell'assenza di una situazione di conflitto di interesse in capo al professionista va effettuata al momento dell'affidamento del contratto, al fine di evitare una ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica del professionista, il quale sarebbe altrimenti costretto a rinunciare, a priori, a qualsiasi incarico di patrocinio legale contro la stessa amministrazione, per la mera aspettativa di un futuro incarico di difesa o di consulenza con la medesima amministrazione.

[5] D.M. 10.3.2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", come successivamente modificato ed integrato, da ultimo, dal D.M. 13.8.2022, n. 147.

[6] A titolo esemplificativo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, ultimo periodo del D.M. 55/2014, in relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, si fa riferimento all'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato che è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

5. Il professionista individuato verrà invitato dall'U.O.C. Affari Generali a formulare un preventivo di parcella, distinguendo compenso professionale, oneri e spese. Il preventivo deve eventualmente comprendere anche le competenze spettanti per la domiciliazione, qualora sia obbligatoria per motivi tecnici di difesa.

6. L'invito conterrà tutte le informazioni necessarie per la formulazione del preventivo e indicherà il termine di presentazione del medesimo.

7. Al professionista potrà essere richiesto di presentare anche il preventivo per gli eventuali incarichi di patrocinio nei successivi gradi di giudizio. Resta inteso che l'Azienda è comunque libera di decidere, in totale autonomia, se proseguire il giudizio e se affidare gli incarichi per gli ulteriori gradi al medesimo avvocato ovvero ad altro professionista.

8. L'importo complessivo preventivato è indicato nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

9. Il pagamento del compenso avviene al termine della prestazione, per l'attività effettivamente svolta. Al professionista che ne faccia formale richiesta possono essere corrisposti acconti per ogni singola fase espletata, previa presentazione di preavviso di parcella.

10. Conclusa l'attività oggetto dell'incarico, ai fini del pagamento delle competenze e delle spese, il professionista deve presentare:
a) copia del provvedimento finale del procedimento;
b) il preavviso di parcella;
c) su richiesta dell'Azienda, copia integrale del fascicolo di causa.

11. Spetta al Direttore dell'U.O.C. Affari Generali provvedere alla liquidazione della parcella presentata dal legale, previa verifica della coerenza della stessa con il preventivo iniziale.

12. Il pagamento avverrà secondo le modalità ordinarie vigenti presso l'Azienda e nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della parcella e della documentazione sopra indicata.

Art. 10 – Rapporti tra le Strutture dell'Azienda.

1. L'U.O.C. Affari Generali segue l'evolversi dei contenziosi affidati agli avvocati di libero foro, trasmette agli stessi le istruzioni ricevute dalla Direzione Aziendale e dalle Strutture competenti o con le stesse concordate.

2. Tutte le Strutture dell'Azienda devono evadere, nei tempi di volta in volta indicati dall'U.O.C. Affari Generali, in base alle esigenze difensive ed alla natura della controversia, ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta della medesima U.O.C., ivi compresa la eventuale redazione di una dettagliata relazione sul caso.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 329 c.p.p., tutte le Strutture dell'Azienda sono, altresì, tenute a fornire all'U.O.C. Affari Generali le informazioni, i documenti ed i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie ed a comunicare tempestivamente ogni notizia in loro possesso inerente le stesse.

Art. 11 – Obblighi del professionista incaricato.

1. Il legale incaricato svolge la propria prestazione professionale in modo autonomo, nel rispetto dei principi di cui alla L. 31.12.2012, n. 247, che disciplina l'ordinamento della professione forense.

2. Al medesimo sono trasmessi tutti gli atti necessari alla migliore difesa degli interessi pubblici e dei soggetti per i quali l'Azienda ha l'obbligo di assicurare il patrocinio legale.

3. Il legale incaricato deve, in particolare, senza alcun onere aggiuntivo rispetto ai compensi preventivati, provvedere a:

- assicurare la propria personale presenza alle udienze che verranno celebrate nell'ambito dell'incarico affidatogli, salvo casi di impossibilità oggettiva o di concomitanti, superiori ed inderogabili impegni;

- tenere prontamente informata e aggiornata l'Azienda sull'andamento e sugli sviluppi della causa, illustrando eventuali rischi correlati o ad essa riconducibili;
- informare per iscritto l'Azienda della necessità o possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, delle agevolazioni fiscali, nonché della sua obbligatorietà nei casi in cui sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- trasmettere tempestivamente tutti gli atti e provvedimenti relativi alla causa, compresi quelli redatti dalle altre parti, con le proprie pertinenti osservazioni;
- formulare motivati pareri sull'opportunità e convenienza ad impugnare i provvedimenti sfavorevoli;
- sottoporre alla Direzione Aziendale e all'U.O.C. Affari Generali le proposte di definizione conciliativa o transattiva della lite formulate dal Giudice o dalla controparte;
- prospettare, qualora ne ravvisi i presupposti, l'opportunità di conciliare o transigere la lite;
- curare il recupero spontaneo di eventuali crediti ovvero prospettare all'Azienda le opportune iniziative per il recupero forzoso di eventuali crediti conseguenti al giudizio;
- assicurare, qualora richiesto a fini di chiarimenti sulla causa trattata, la propria presenza presso gli uffici competenti dell'Azienda per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza; anche tale attività di assistenza, collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale, se non al rimborso delle spese vive documentate.

4. La fase conciliativa o transattiva, ove non diversamente previsto da altre disposizioni (es. vertenze in materia di risarcimento danni da responsabilità sanitaria gestite in regime di autoritenzione del rischio), è curata dal legale incaricato, che è tenuto a prestare la necessaria assistenza, compresa la redazione dello schema di atto di conciliazione/transazione o la sua verifica se redatto da controparte. Nelle ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso da riconoscere al legale per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta[7].

Art. 12 – Revoca degli incarichi.

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento possono essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'attività, nonché per comportamenti in contrasto con le norme nello stesso contenute, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività professionale.

2. Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'assunzione di incarichi di patrocinio contro l'Azienda, per l'oggettiva impossibilità da parte del professionista di svolgere personalmente l'attività o per violazione degli obblighi contrattuali.

3. La revoca dell'incarico è disposta dal Direttore Generale su proposta del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali.

4. L'Azienda è sollevata, dal professionista incaricato, da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti dai professionisti ai fini della partecipazione alla formazione dell'Elenco, o, comunque, acquisiti a tal fine dall'Azienda, è finalizzato unicamente alla costituzione dell'Elenco stesso ed avviene con l'utilizzo di strumenti, anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.

[7] Art. 4, comma 6, del D.M. 10.3.2014, n. 55, e successive modifiche e integrazioni.

2. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli; la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di iscrizione nell'Elenco.

3. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti. Ai professionisti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679; in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Il professionista si impegna a gestire tutti i dati, le notizie e i documenti messi a disposizione dall'Azienda, e finalizzati allo svolgimento dell'incarico, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dal Regolamento UE 2016/679.

CAPO III – INCARICHI PERITALI

Art. 14 – Conferimento dell'incarico di Consulente tecnico di parte.

1. Nei casi in cui, per promuovere o resistere in giudizio o nelle procedure stragiudiziali, si renda necessaria l'assistenza tecnica per sostenere e difendere le posizioni e gli interessi dell'Azienda e del personale avente diritto all'assistenza peritale con oneri a carico della stessa Azienda, questa provvede a individuare – in accordo con il legale incaricato – il professionista più idoneo, per titoli e competenze, all'incarico di consulente tecnico di parte.

2. Il professionista al quale conferire l'incarico è individuato, con priorità, tra il personale in servizio presso l'Azienda, in ragione delle particolari competenze professionali e tecniche richieste.

3. Nell'ipotesi in cui non vi siano professionalità interne in possesso dei requisiti necessari o, seppur presenti, non possano accettare l'incarico per giustificati motivi, l'incarico verrà conferito a professionista esterno, di comprovata competenza professionale nello specifico ambito oggetto della consulenza tecnica.

4. Trattandosi di incarico comportante valutazioni tecniche, spetta al Direttore della Struttura aziendale competente per materia, in funzione dell'oggetto del procedimento, proporre il professionista al quale affidarlo.

Art. 15 – Compensi e spese per lo svolgimento dell'incarico di Consulente tecnico di parte.

1. In base al principio della omnicomprensività della retribuzione, sancito dagli artt. 2, comma 3, e 24, comma 3, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, l'incarico di consulente tecnico di parte conferito ad un dipendente non comporta l'erogazione di compensi aggiuntivi, in quanto collegato alla rappresentanza di interessi dell'Azienda, fatto salvo il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

2. Il dipendente svolge, quindi, l'incarico nell'ambito dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio con l'Azienda.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Obblighi di trasparenza.

1. Tutti gli incarichi conferiti a norma del presente regolamento sono pubblicati nel sito internet aziendale in relazione:

- all'obbligo di pubblicazione all'albo aziendale delle deliberazioni del Direttore Generale;
- a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in ottemperanza all'obbligo di comunicazione, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti a cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti;

- a quanto previsto dall'art. 15 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza" del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e seguenti modifiche e integrazioni.

Art. 17 – Pubblicità del regolamento.

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Azienda.

Art. 18 – Norma di rinvio.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono da intendersi eterointegrate, anche in assenza di loro espressa modifica, dai successivi indirizzi interpretativi dettati dalla giurisprudenza e dalle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni del presente regolamento dovranno intendersi automaticamente sostituite, disapplicate o abrogate nel caso in cui il loro contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni di legge in deroga.

3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali in materia.

Art. 19 – Abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni in materia emanate dall'Azienda.

Art. 20 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo della deliberazione di approvazione.

Art. 21 – Archiviazione.

2. Il presente regolamento viene archiviato presso l'U.O.C. Affari Generali, che provvederà ad aggiornarlo e/o a modificarlo in caso di necessità. La documentazione, a seguito di archiviazione, seguirà i tempi di conservazione del Piano di conservazione aziendale.